

# **INCENTIVI FISCALI**

**RISPARMIO ENERGETICO  
AGEVOLAZIONI FISCALI  
IN TERMINI DI DETRAZIONI  
IRPEF / IRES DEL **65%****

## **IN COSA CONSISTE?**

L'agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni dall'imposta IRPEF / IRES, nella misura del 65%, delle spese sostenute entro il 31 Dicembre 2013 (o 30/06/2014 per i soli condomini) per opportuni interventi che comportano:

- **una riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;**
- **miglioramento termico dell'edificio (finestre, infissi, coibentazioni, pavimenti)**
- **installazione pannelli solari;**
- **sostituzione impianti di riscaldamento.**

La detrazione, suddivisa in 10 rate su 10 anni, si configura come una corrispondente riduzione dell'aliquota IRPEF / IRES che al soggetto spetta, in sede di dichiarazione dei redditi.

Se, per esempio, la totale spesa detraibile ammonta a 10.000 €  
il calcolo della detrazione ammonterà a 6.500 €  
con una riduzione dell'importo IRPEF / IRES di 650 €/anno, per 10 anni.

# PRINCIPALI NOVITÀ

## ENTITÀ DELLA DETRAZIONE E SCADENZE:

- detrazione del 55% per le spese sostenute (data bonifici) fino al 05 Giugno 2013;
- detrazione del 65% per le spese sostenute (data bonifici) dal 06 Giugno 2013 al 31 Dicembre 2013, se riguardanti singole unità immobiliari;
- detrazione del 65% per le spese sostenute (data bonifici) dal 06 Giugno 2013 al 30 Giugno 2014, se riguardanti parti comuni di edifici condominiali, o tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

## PASSAGGIO DAL 65% AL 36%:

- detrazione del 36% per le spese sostenute (data bonifici) dal 01 Gennaio 2014 in poi, se riguardanti singole unità immobiliari;
- detrazione del 36% per le spese sostenute (data bonifici) dal 01 Luglio 2014 in poi, se riguardanti parti comuni di edifici condominiali, o tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;

# QUAL'È IL MASSIMO IMPORTO DETRAIBILE?

| <b>DETRAZIONE MASSIMA PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>           |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Tipo di intervento</b>                                       | <b>Detrazione massima</b> |
| Riqualificazione energetica globale di edifici esistenti        | 100.000 €                 |
| Involucro edifici (pareti, solai, finestre e infissi) esistenti | 60.000 €                  |
| Installazione pannelli solari termici                           | 60.000 €                  |
| Sostituzione impianti di climatizzazione invernale              | 30.000 €                  |

## **! Attenzione !**

Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell'imposta dovuta per l'anno in questione.

**Non è ammesso rimborso di somme eccedenti l'imposta.**

# LA DETRAZIONE È APPLICABILE SE...

## **È NECESSARIO CHE GLI EDIFICI PRESENTINO DETERMINATE CARATTERISTICHE:**

- non essere nuovi edifici ma esistenti;
- esser già dotati di impianto di riscaldamento;
- se è previsto un frazionamento dell'unità immobiliare, con conseguente aumento delle stessee, il beneficio è compatibile solo con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle unità;
- Nel caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, il beneficio spetta solo nel caso di fedele ricostruzione. Sono esclusi quindi i lavori per ampliamenti.

Lo scopo della detrazione fiscale del 65%,  
è di incrementare l'efficienza energetica del parco edilizio **ESISTENTE**.  
Quindi non è mai prevista per le nuove costruzioni, per elementi nuovi di costruzioni (ampliamenti).

# **IL 50% È CUMULABILE CON L'AGEVOLAZIONE DEL 65%?**

**NO!**

**O IL 50% O IL 65%**

Se gli interventi rientrano sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico, sia in quelle previste nelle ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell'uno o dell'altro beneficio fiscale.

# CHI PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE?

Possono usufruirne, tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.

## **ELENCO SOGGETTI:**

- persone fisiche, compresi esercenti, arti e professioni;
- contribuenti che conseguono reddito d'impresa;
- associazioni tra professionisti;
- enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;

## **TRA LE PERSONE FISICHE SONO COMPRESI ANCHE:**

- I titolari di un diritto reale sull'immobile;
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
- gli inquilini;
- chi detiene l'immobile in comodato.

## **QUALI INTERVENTI (1)?**

### **SOSTITUZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE.**

**MAX. IMPORTO DETRAIBILE: 30.000 €.**

**INTERVENTI:** sostituzione integrale o parziale di impianti esistenti con pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici o caldaie a condensazione, e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

Sostituzione scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicata alla produzione di acqua calda sanitaria.

Se l'edificio è sprovvisto di impianto di climatizzazione, non è detraibile l'installazione di un nuovo impianto.

Si fa riferimento alle seguenti tabelle, dell'allegato I DM 06 Agosto 2009.

**Tabella 1: valori minimi del coefficiente di prestazione (COP) per pompe di calore elettriche.**

**Tabella 2: valori minimi dell'indice di efficienza energetica (EER) per pompe di calore elettriche.**



## QUALI INTERVENTI (1)?

| Tipo di pompa di calore<br>Ambiente ext/int | Ambiente esterno<br>[°C]         | Ambiente esterno<br>[°C]           | COP<br>2010 |
|---|----------------------------------|------------------------------------|-------------|
| aria/aria                                   | Tbs ingresso: 7<br>Tbu uscita: 6 | Tbs ingresso: 20<br>Tbu uscita: 15 | 3,9         |
| aria/acqua<br>Pt utile risc. ≤ 35 k         | Tbs ingresso: 7<br>Tbu uscita: 6 | Tbs ingresso: 30<br>Tbu uscita: 35 | 4,1         |
| aria/acqua<br>Pt utile risc. > 35 kW        | Tbs ingresso: 7<br>Tbu uscita: 6 | Tbs ingresso: 30<br>Tbu uscita: 35 | 3,8         |
| salamoia/aria                               | T ingresso: 0                    | Tbs ingresso: 20<br>Tbu uscita: 15 | 4,3         |
| salamoia/aria                               | T ingresso: 0                    | Tbs ingresso: 30<br>Tbu uscita: 35 | 4,3         |
| acqua/aria                                  | T ingresso: 15<br>T uscita: 12   | T ingresso: 20<br>Tbu uscita: 15   | 4,7         |
| acqua/acqua                                 | T ingresso: 10                   | Tbs ingresso: 30<br>Tbu uscita: 35 | 5,1         |

## QUALI INTERVENTI (1)?

| Tipo di pompa di calore<br>Ambiente ext/int | Ambiente esterno<br>[°C]           | Ambiente esterno<br>[°C]           | ERR<br>2010 |
|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| aria/aria                                   | Tbs ingresso: 35<br>Tbu uscita: 24 | Tbs ingresso: 27<br>Tbu uscita: 19 | 3,4         |
| aria/acqua<br>Pt utile risc. ≤ 35 k         | Tbs ingresso: 35<br>Tbu uscita: 24 | Tbs ingresso: 23<br>Tbu uscita: 18 | 3,8         |
| aria/acqua<br>Pt utile risc. > 35 kW        | Tbs ingresso: 35<br>Tbu uscita: 24 | Tbs ingresso: 23<br>Tbu uscita: 18 | 3,2         |
| salamoia/aria                               | T ingresso: 0                      | Tbs ingresso: 27<br>Tbu uscita: 19 | 4,4         |
| salamoia/aria                               | T ingresso: 0                      | Tbs ingresso: 23<br>Tbu uscita: 18 | 4,4         |
| acqua/aria                                  | T ingresso: 15<br>T uscita: 12     | T ingresso: 27<br>Tbu uscita: 19   | 4,4         |
| acqua/acqua                                 | T ingresso: 10                     | Tbs ingresso: 23<br>Tbu uscita: 18 | 5,1         |

## **QUALI INTERVENTI (2)?**

### **RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI.**

**MAX IMPORTO DETRAIBILE: 100.000 €.**

INTERVENTI: coibentazione dell'edificio quindi, ma anche sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con sistemi ad alta efficienza quali pompe di calore. L'obiettivo è di ottenere per l'edificio un EPI (Indice di Prestazione Energetica Invernale) entro i limiti imposti dall'Allegato A, art.1, comma 1, Decreto 11 Marzo 2011. Si fa riferimento alle seguenti tabelle:

TABELLA 3: Valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m<sup>2</sup> anno. Edifici residenziali della classe E1 (classificazione art.3, DPR 412/93), esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme

TABELLA 4: Valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m<sup>3</sup> anno. Tutti gli altri edifici.

## QUALI INTERVENTI (2)?

| Rapporto di<br>forma<br>dell'edificio<br>S/V | ZONA CLIMATICA      |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                     |
|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|  | A                   | B              |                | C              |                 | D               |                 | E               |                 | F                   |
|  | fino a<br>600<br>GG | a<br>601<br>GG | a<br>900<br>GG | a<br>901<br>GG | a<br>1400<br>GG | a<br>1401<br>GG | a<br>2100<br>GG | a<br>2101<br>GG | a<br>3000<br>GG | oltre<br>3000<br>GG |
| ≤ 0,2  | 7,7                 | 7,7            | 11,5           | 11,5           | 19,2            | 19,2            | 27,5            | 27,5            | 37,9            | 37,9                |
| ≥ 0,9  | 32,4                | 32,4           | 43,2           | 43,2           | 61,2            | 61,2            | 71,3            | 71,3            | 94,0            | 94,0                |

Allegato A, Tabella 3 – DM 11 Marzo 2011

| Rapporto di<br>forma<br>dell'edificio<br>S/V | ZONA CLIMATICA      |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                     |
|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|  | A                   | B              |                | C              |                 | D               |                 | E               |                 | F                   |
|  | fino a<br>600<br>GG | a<br>601<br>GG | a<br>900<br>GG | a<br>901<br>GG | a<br>1400<br>GG | a<br>1401<br>GG | a<br>2100<br>GG | a<br>2101<br>GG | a<br>3000<br>GG | oltre<br>3000<br>GG |
| ≤ 0,2  | 1,8                 | 1,8            | 3,2            | 3,2            | 5,4             | 5,4             | 7,7             | 7,7             | 10,3            | 10,3                |
| ≥ 0,9  | 7,4                 | 7,4            | 11,5           | 11,5           | 15,6            | 15,6            | 18,3            | 18,3            | 25,1            | 25,1                |

Allegato A, Tabella 4 – DM 11 Marzo 2011

## **QUALI INTERVENTI (3)?**

**INTERVENTO SULL'INVOLUCRO DI EDIFICI ESISTENTI.**

**MAX IMPORTO DETRAIBILE: 60.000 €.**

INTERVENTI: sul sistema Edificio. Diminuzione della trasmittanza termica di superfici verticali (muri) e/o orizzontali (pavimenti-coperture) opache, superfici trasparenti (finestre e similari). L'obiettivo è di limitare gli scambi di energia tra l'edificio e l'esterno; rispetto dei limiti imposti dall'Allegato B, art.2, Decreto 11 Marzo 2011. Si fa riferimento alla seguente tabella:

TABELLA 2: Valori limite della trasmittanza termica utile  $U$  delle struttura componenti l'involucro edilizio espressa in  $W/m^2K$ .

## QUALI INTERVENTI (3)?

| Zona climatica | Strutture opache verticali | Strutture opache orizzontali o inclinate |              | Finestre comprensive di infissi |
|----------------|----------------------------|--|--------------|---------------------------------|
|                |                            | Coperture                                | Pavimenti(*) |                                 |
| A              | 0,56                       | 0,34                                     | 0,59         | 3,9                             |
| B              | 0,43                       | 0,34                                     | 0,44         | 2,6                             |
| C              | 0,36                       | 0,34                                     | 0,38         | 2,1                             |
| D              | 0,30                       | 0,28                                     | 0,30         | 2,0                             |
| E              | 0,28                       | 0,24                                     | 0,27         | 1,6                             |
| F              | 0,27                       | 0,23                                     | 0,26         | 1,4                             |

Allegato B, Tabella 2 – DM 11 Marzo 2011

\* Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno

## **QUALI INTERVENTI (4)?**

### **INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI COLLETTORI SOLARI TERMICI.**

**MAX IMPORTO DETRAIBILE: 60.000 €.**

INTERVENTO: installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda per usi domestici ed industriali, copertura fabbisogno di acqua calda di piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici ed università.

#### **SONO RICHIESTI:**

- un termine minimo di garanzia (fissato in cinque anni per i pannelli e i bollitori e in due anni per gli accessori e i componenti tecnici);
- che i pannelli siano conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese dell'Unione Europea e della Svizzera;
- installazione su edifici esistenti.

## **QUALI GLI ADEMPIMENTI?**

- Il cliente deve rivolgersi ad un Professionista Abilitato ed iscritto regolarmente all'Albo di appartenenza e richiedere L'ASSEVERAZIONE: il documento consente di dimostrare che l'intervento è conforme ai requisiti tecnici richiesti. Per le finestre, tale documento può essere sostituito da una certificazione del produttore.
- Attestato di Prestazione Energetica, successivamente agli interventi;
- Scheda informativa relativa agli interventi realizzati, a seconda dell'intervento;

**Entro 90 giorni dalla fine dei lavori** occorre fare compilare dal Professionista Abilitato la procedura dell'Enea per la presentazione della richiesta di detrazioni fiscali, accessibile dal sito preposto dall'Ente [www.acs.enea.it](http://www.acs.enea.it), ottenendo una ricevuta informatica che va conservata, così come ogni altro documento consegnato dal professionista e copia originale dei bonifici.



## FONTI (1)

- Decreto legge 4 giugno 2013, n. 63;
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria per il 2007), art. 1 commi 344, 345, 346 e 347;
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), art. 1, commi da 20 a 24 e 286;
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze - di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico - del 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007;
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico - del 26 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007;
- Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008;
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico - del 7 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 24 aprile 2008;
- Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, articolo 29, comma 6;
- Legge 23 luglio 2009, n. 99 (art. 31, comma 1) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009;
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2009;
- Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2010;
- Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (art. 25),
- Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011);
- Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106);
- Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111);
- Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214);

## FONTI (2)

- Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134),
- Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 6 maggio 2009;
- Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2009;
- Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 30 giugno 2010;
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate 31 maggio 2007, n. 36/E;
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate 19 febbraio 2008, n. 12/E;
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate 4 aprile 2008, n. 34/E;
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate 23 aprile 2010, n. 21/E;
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate 1° luglio 2010, n. 39/E;
- Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 5 luglio 2007, n. 152/E;
- Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 11 settembre 2007, n. 244/E;
- Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 12 dicembre 2007, n. 365/E;
- Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 7 luglio 2008, n. 283/E;
- Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 11 luglio 2008, n. 295/E;
- Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 14 luglio 2008, n. 299/E;
- Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 15 luglio 2008, n. 303/E;
- Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 1° agosto 2008, n. 335/E;
- Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 1° agosto 2008, n. 340/E;
- Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 1° dicembre 2008, n. 458/E;
- Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 9 dicembre 2008, n. 475/E;
- Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 12 agosto 2009, n. 215/E;
- Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 26 gennaio 2010, n. 3/E;
- Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 27 maggio 2010, n. 44/E;
- Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 7 febbraio 2011, n. 12/E.

## **PER SAPERNE DI PIÙ**

L'Agenzia delle Entrate, ha predisposto un aggiornamento del Giugno 2013, dal titolo:

# **LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO**

di cui si fornisce il seguente link  
"Opuscolo Agenzia delle Entrate - 65%"